



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
 Direzione Generale Valutazioni Ambientali
 DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS
va@pec.mite.gov.it

e p.c.
Società Gasdotti Italia
sviluppo@pec.sgispa.com
sviluppo@pec.sgispa.com
simona.capocchetti@sgispa.com
uisa.nucci@sgispa.com

Direttore Generale ARPA Puglia
 Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico ARPA Puglia
 Dott. ing. Vincenzo Campanaro

OGGETTO: [ID_VIP: 9899 e 9928] Procedura di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, alle condizioni ambientali n. 4 e 6 contenute nel Parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 462 del 06.04.2022, allegato al Decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità n. 75 del 27.05.2022, relativo al progetto "Gasdotto "Lucera - San Paolo di Civitate" DN 300 (12"), DP 75 bar e opere connesse".

Comunicazione di procedibilità dell'istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento. Richiesta pareri altri enti. **RISCONTRO CONDIZIONI DI COMPETENZA N.4 e N.6.**

Società proponente: **Società Gasdotti Italia S.p.A.**

Con riferimento alla nota protocollo MASE 112617 del 11-7-2023, nonché nota S.G.I. SpA del 18-10-2023, con le quali si chiede la valutazione di competenza circa l'ottemperanza alle prescrizioni di competenza **N.4 e N.6.** si comunica quanto segue.

Testo della prescrizione n.4	Valutazione
<p><u>Condizione ambientale n.4</u></p> <p><u>Ente vigilante: ARPA Puglia, Autorità comunali relativamente alle opere di cantiere che si prevede di eseguire in deroga ai limiti normativi.</u></p> <p><u>Ente coinvolto: ARPA Puglia, Autorità comunali relativamente alle opere di cantiere che si prevede di eseguire in deroga ai limiti normativi.</u></p> <p>“Il Proponente dovrà predisporre un PMA per le fasi di ante-operam e corso d'opera, includendo tutte le componenti ambientali citate in precedenza nel parere nonché anche la componente vibrazioni, da redigere in coerenza con le Linee Guida del Ministero della Transizione Ecologica.</p>	<p>Documento esaminato: Piano di monitoraggio ambientale.</p> <p>Per quanto di competenza nel complesso si condivide il Piano di monitoraggio ambientale fermo restando l'obbligo durante l'esecuzione dei lavori, dell'adozione di ogni accorgimento finalizzato alla protezione delle acque sia superficiali che sotterranee.</p> <p>Il proponente è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori valutazioni.</p>

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Via Giuseppe Rosati , 139 – FOGGIA

Tel. 0881 316200

e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



Il Piano, una volta approvato, dovrà essere attuato antecedentemente all'inizio del lavoro e, quindi, almeno una volta all'anno fino a 24 mesi dal termine dei lavori”	
--	--

Testo della prescrizione n.6	Valutazione
<p><u>Condizione ambientale n.6</u></p> <p><u>Ente vigilante: MASE</u></p> <p><u>Ente coinvolto: ARPA Puglia (verifica e parere sulla documentazione prodotta dal Proponente)</u></p> <p>“In fase di progettazione esecutiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere eseguite le caratterizzazioni previste dal comma 4 dell'art. 24 del DPR 120/2017, in conformità alle</p> <p>previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti".</p> <p>Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio dovrà essere anche acquisito un campione delle acque sotterranee.</p> <p>Gli esiti delle attività eseguite ai sensi dell'art. 24 comma 4 del DPR n. 120/2017 dovranno essere trasmessi al MITE e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.</p> <p>Nella fase di scavo e perforazione non dovranno essere utilizzati additivi che contengano sostanze inquinanti. Gli eventuali additivi utilizzati dovranno essere inferiore alla Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.</p> <p>Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) le terre dovranno essere gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, identificando gli impianti di smaltimento a cui verranno destinate.</p> <p>Dovranno essere altresì preliminarmente individuate le cave di prestito che dovessero essere utilizzate per l'approvvigionamento dei materiali.</p> <p>Inoltre, gli scavi dovranno essere tempestivamente rinchiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando che possa verificarsi l'infiltrazione di acqua al loro interno, sia durante i lavori che in fase di esercizio.”</p>	<p>Documento esaminato: Piano di riutilizzo terre e rocce da scavo 5</p> <p>Il piano di utilizzo, in relazione all'art. 9 del DPR 120/2017, si sviluppa in due fasi: la fase preliminare di progettazione e la fase esecutiva. L'allegato 5 al DPR 120/2017 descrive i contenuti che lo stesso deve contenere, rimandando alla fase esecutiva quelle indagini che non risulta possibile effettuare in fase di progettazione come meglio descritte nell'allegato 9. Il Piano di utilizzo, visto il suo contenuto e le indagini svolte, risulta esaustivo con eccezione della prevista dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del comma 2 dell'art.9 del DPR 120/2017, che non risulta allegata allo stesso piano di utilizzo.</p> <p>Si prescrive che il proponente prima dell'inizio dei lavori integri il piano di utilizzo con quanto sopra riportato, nonché, (ai sensi dell'rt.17) comunichi, in via telematica, all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente i riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo.</p>



Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni degli altri Enti competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio del provvedimento finale.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Direttore DAP
Ing. Giovanni Napolitano